



REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO



VARIANTE AL PRG E DERUBRICAZIONE AL PRP
DELLE ZONE MADONNA DEL CAVONE, COLLE RIUSCI, PIANORO DI TORRE

PROGETTISTI:

Arch. Tempesta Giuseppe


Collaboratore:

Arch. Faraone Mattia

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di
Cagnano Amiterno

Il responsabile del procedimento
RUP ING. **ANDREA DE SIMONE Ph.D.**



ELABORATI GRAFICI

Norme Tecniche

N.T.

Scala

Data Emissione

\

19.05.2015

Rev. n.	Nota di revisione	Data	File Pt 136-PDS-01-R00 RELAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE			
00	Prima Emissione	19.05.2015	Cod. Inc.	Redatto	Verificato	Approvato
				Faraone	Tempesta	Tempesta

timbro approvazione:

PARERI OBBLIGATORI

RIPARTIZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Questo documento è proprietà di Tempesta Giuseppe. A termine di legge si riserva la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza l'autorizzazione scritta



STUDIO DI ARCHITETTURA
TEMPESTA GIUSEPPE
Architetto

Via Madonna della Croce, snc - 67045 Lucoli (AQ) ITALY

+39 347 3757867

Art. 35 -Cave

L'Apertura di nuove cave, la riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive, dovrà avvenire nel rispetto delle presenti norme per ogni intervento diretto.

Per l e modificazioni del suolo e gli impianti occorrenti per l'esplicazione dell'attività estrattiva, la concessione é subordinata alla corresponsione di un contributo pari agli oneri di urbanizzazione conseguenti e al costo della sistemazione dei luoghi occorrente alla scadenza della concessione.

L'incidenza di tali opere é determinata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 28/1/1977 n° 10.

Il contributo afferente a questa concessione dovrà essere corrisposto interamente all'atto del rilascio.

Le cave sono consentite, fatti salvi gli adempimenti di cui sopra, soltanto nelle zone agricole normali, con l'esclusione categorica delle parti di territori o ricadenti nel vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n03267 del 30/12/1923 ed evidenziato nella tavola n°04 1:10.000.

N. B. -Per l e Cave provviste delle competenti autorizzazioni e già convenzionate con il comune, denominate:

Colle Benedetto e Madonna del Cavone e loro eventuali ampliamenti, quanto in precedenza descritto entrerà in vigore al momento della scadenza delle attuali autorizzazioni.

ART. 35 BIS, AREA PRODUTTIVA PER COLTIVAZIONE DI CAVA.

È la zona formata tra gli attuali poligoni di cava denominati Madonna del Cavone e Colle Benedetto e il nuovo poligono aggiuntivo. Il nuovo unico poligono prende il nome di "Area produttiva per cava" ed è la fusione dei tre, ricomprendendo sia i terreni già utilizzati per l'escavazione del materiale, sia quelli ricompresi nell'ampliamento, attualmente in fase di approvazione da parte degli enti competenti, e necessari al successivo ripristino ambientale.

Nell'area produttiva per cava lo scavo dei terreni finalizzato allo sfruttamento del materiale inerte ed al successivo ripristino ambientale, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nei progetti approvati dalla regione Abruzzo e dal Comune ed alle prescrizioni da questi imposte.

L'Edificazione dovrà essere limitata alle strutture strettamente necessarie alle attività di scavo e frantumazione, oltre a quelle necessarie per attività lavorative complementari, come piccoli fabbricati per uffici, servizi igienici depositi ecc ...

L'edificazione dovrà inoltre rispettare i seguenti indici:

Rapporto di copertura: 0.1 mq/mq

Distanza dai confini 10m

È possibile realizzare una struttura da adibire ad abitazione del custode con cubatura massima di 200 mc.

I permessi di costruire, obbligatori come per legge, verranno rilasciati con la condizione che le strutture realizzate dovranno essere rimosse una volta ultimato lo sfruttamento di cava, salve eventuali contrarie indicazioni da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla conservazione delle strutture. In tal caso le stesse saranno gratuitamente cedute al comune. Le suddette condizioni, oltre ad essere inserite nei permessi di costruire, verranno disciplinate da appositi atti d'obbligo o convenzioni tra le parti.

"Per ogni opera edilizia da realizzarsi all'interno della concessione (di cava e di miniera) il concessionario dovrà ottenere idoneo titolo abilitativo in riferimento all'Art. 6, 20 e 22 del DPR 380/2001 e s. m. e i. "